

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Giulio Favini. Comitato di Redazione, Direzione e Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

Continuano a migliorare le previsioni economiche del Paese, non più fanalino di coda in Europa

# Le nuove prospettive di crescita

Tante possibilità per un futuro a cui dobbiamo guardare con ottimismo e convinzione

ufficiale, c'è qualcosa che non va nella percezione dello stato di salute dell'economia italiana.

Il 31 ottobre 2023 (cioè sei mesi fa) in una nota di Unindustria si poteva leggere che "secondo il Centro Studi di Confindustria, il PIL nel 2024 dovrebbe crescere solo dello 0,5%... La situazione italiana risulta particolarmente negativa in confronto agli altri Paesi UE. Nelle previsioni di crescita riportate all'interno dei documenti programmatici di bilancio inviati a Bruxelles dai diversi Governi europei, l'Italia infatti risulterebbe fanalino di coda a livello continentale per il 2024... Tra i grandi Paesi dell'Eurozona le stime di crescita vanno dal +2% della Spagna, al +1,6% della Germania, al +1,4% della Francia, dunque decisamente meglio dell'Italia... Perciò, allo stato attuale e secondo le stime di Confindustria, la crescita economica per il 2024 rimane un'utopia, fermo restando che lo scenario potrebbe cambiare al mutare di alcuni dei fattori negativi presenti nel panorama economico e geopolitico globale." A gennaio 2024 Banca Italia prevedeva, sostanzialmente in linea con Confindustria ...

segue a pag. 2

### In questo numero

- · Le nuove prospettive di crescita
- C'è un Giudice a Roma
- Rubrica Previdenziale
- Cosa fare per evitare il fermo amministrativo sul proprio veicolo
- L'esperto Risponde

# Cosa fare per evitare il fermo amministrativo sul proprio veicolo

Se riceviamo una cartella esattoriale e non procediamo nei termini al pagamento o non richiediamo la rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intraprende tutte le ulteriori azioni a sua disposizione per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori. In particolare la legge prevede (all'art. 86, comma 1, DPR n. 602/73 recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei beni mobili registrati (sostanzialmente veicoli, motoveicoli e natanti) intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Ovviamente l'Agenzia non provvede subito al fermo, ...

segue a pag. 6

#### C'è un Giudice a Roma

Appunti in margine alla determinazione della domanda e alle facoltà dell'agente ai sensi dell'art. 1749 c.c.

Con due decisioni, relative a processi discussi il medesimo giorno e depositate a un giorno di distanza, la Corte di Cassazione interviene pesantemente nelle dinamiche processuali dei giudizi di merito, cassando due sentenze, una della Corte di Appello di Venezia, l'altra di quella di Milano, che avevano respinto le domande degli agenti volte al riconoscimento di provvigioni non pagate. Più precisamente, nel caso deciso dalla Corte di Appello lagunare, un agente, operante nel campo della vendita di prodotti per la produzione del calcestruzzo, agiva per il riconoscimento delle provvigioni indirette, per affari conclusi ...

segue a pag. 4

FATTURE PROVVIGIONALI ELETTRONICHE? CARTACEE?

SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO



INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche e Cartacee in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità del Software Gratuito




# Le nuove prospettive di crescita

# Tante possibilità per un futuro a cui dobbiamo guardare con ottimismo e convinzione

#### a cura di Luca Gaburro

— Segretario Nazionale Federagenti —



Il 31 ottobre 2023 (cioè sei mesi fa) in una nota di Unindustria si poteva leggere che "secondo il Centro Studi di Confindustria, il PIL nel 2024 dovrebbe crescere solo dello 0,5%... La situazione italiana risulta particolarmente negativa in confronto agli altri Paesi UE. Nelle previsioni di crescita riportate all'interno dei documenti programmatici di bilancio inviati a Bruxelles dai diversi Governi europei, l'Italia infatti risulterebbe fanalino di coda a livello continentale per il 2024... Tra i grandi Paesi dell'Eurozona le stime di crescita vanno dal +2% della Spagna, al +1,6% della Germania, al +1,4% della Francia, dunque decisamente meglio dell'Italia... Perciò, allo stato attualee secondo le stime di Confindustria, la crescita economica per il 2024 rimane un'utopia, fermo restando che lo scenario potrebbe cambiare al mutare di alcuni dei fattori negativi presenti nel panorama economico e geopolitico globale." A gennaio 2024 Banca Italia prevedeva, sostanzialmente in linea con Confindustria una crescita del PIL nel 2024 pari allo 0,6%, con un "misero" +0,1% nel primo trimestre dell'anno (una crescita veramente contenuta).

Improvvisamente, a fine aprile (il 30 per la precisione), arriva però la stima preliminare dell'Istat che, invece, con grande sorpresa, determina il progresso trimestrale della nostra economia in un ragguardevole +0,3%. Per capire, il dato previsto è superiore a quello di Germania e Francia in cui l'economia cresce del +0,2% ed è vicino alla stima trimestrale preliminare degli Stati Uniti che dovrebbero segnare +0,4%.

Forse queste smentite che ormai da qualche tempo si susseguono (fortunatamente quasi sempre in positivo per il nostro Paese) devono indurci a riflessioni più attente, cercando di capire il motivo di questi scostamenti sistematici tra il dato percepito e quello realizzabile e/o realizzato.

Per esempio i dati provenienti dal mercato del lavoro negli ultimi mesi, e di cui non si è parlato molto, sono costantemente positivi. Banca Italia ci ricorda che "il tasso di occupazione continua a crescere, anche se a ritmi inferiori rispetto alla prima parte del 2023 ed il tasso di partecipazione ha raggiunto un nuovo massimo da quando la serie è calcolata, mentre quello di disoccupazione è rimasto stabile".

Anche la dinamica delle retribuzioni migliora, ma il potere di spesa percepito non pare aumentare. Su questo fronte l'auspicabile calo dei costi delle materie prime legato anche al costante calo dell'inflazione potrebbe portare ad una stabilizzazione dei prezzi. Questa favo-

revole congiuntura potrebbe finalmente contribuire a migliorare la percezione dell'avvenuto recupero del potere di acquisto da parte delle famiglie.

In realtà quello che manca è ormai una vera presa di coscienza della positività del momento economico nazionale, perché è un dato di fatto che la nostra economia, sempre considerata tra quelle meno dinamiche nel panorama occidentale è, negli ultimi anni, stabilmente tra le più positive.

Volete un esempio lampante di questa differenza di percezione, anche a livello internazionale, dello stato di salute delle varie economie? Eccolo: come sapete la maggior parte delle economie del G7 sono quasi ferme e l'ultimo quadrimestre del 2023, con il suo -0,5%, è stato per la Germania uno dei peggiori risultati del decennio, eppure è bastato un modesto +0,2% messo a segno nei primi tre mesi di quest'anno per far dire agli analisti che la situazione economica tedesca è sostanzialmente positiva. Sarebbero state formulate le stesse valutazioni se i dati fossero stati riferiti all'Italia? O si sarebbe parlato di un inevitabile (e comunque contenuto) rimbalzo tecnico dopo un dato fortemente negativo?

Un altro esempio? Se analizziamo gli ultimi tre trimestri (3° e 4° del 2023 e 1° del 2024), il PIL italiano cresce complessivamente dello 0,8% rispetto al trimestre immediatamente precedente (2° semestre 2023). Nello stesso periodo il PIL francese cresce dello 0,4%, e quello tedesco segna addirittura un -0,2%.

Se poi vediamo una recente analisi effettuata dal Sole 24 ore in un interessante articolo a firma di Marco Fortis, in cui si confrontano i dati economici del "primo trimestre del 2024 conl'ultimotrimestre 2019, antecedente la pandemi" il dato che emerge è di assoluto rilievo per il nostro Paese: "la classifica della crescita cumulata dei PIL vede sempre in testa l'Italia e, in cifre, è la seguente: Italia +4,6%, Spagna +3,7%, Francia +2,2%, Germania +0,3%".

Cos'altro ci serve per cambiare l'ottica con cui guardiamo alle economie mondiali? Un ulteriore confronto lo fa sempre Fortis nel pezzo citato ed è, per usare le sue stesse parole, addirittura "imbarazzante". Si tratta del confronto fra l'Italia ed i nostri cugini d'Oltralpe. Fortis ci ricorda che "tra il 2020 e il 2023 il debito pubblico francese esclusi gli interessi è cresciuto di 551 miliardi di euro rispetto al 2019, contro i 'soli' 170 miliardi dell'Italia. E che il debito pubblico francese (per quasi la metà in mani straniere) è oggi di 3.101 miliardi rispetto ai 2.863 miliardi di quello dell'Italia (solo per poco più di ¼ in mani straniere), vale a dire che esso è ormai di 238 miliardi più alto del nostro".

Dopo il pessimismo iniziale di cui ho dato conto in apertura di queste mie riflessioni anche Confindustria sembra aver preso coscienza della mutata realtà e nel suo Rapporto di previsione di primavera "Tassi, PNRR, superbonus, energia: che succederà alla crescita italiana", elaborato dal suo Centro Studi ammette finalmente che "la crescita italiana ha sorpreso in positi-

vo nel 2023, arrivando al +0,9% annuo nonostante i tassi e l'inflazione alti. In decelerazione dai ritmi altissimi del 2021-2022, che incorporavano il recupero post-pandemia, ma molto meglio dei modesti ritmi italiani pre-pandemia. Una crescita 2023 che è



pari al doppio di quella media dell'Eurozona."

Ed a quattro mesi di distanza dalle precedenti considerazioni ammette che "il PIL italiano nel 2024 è atteso crescere in linea con la dinamica osservata nel 2023: nello scenario base, il CSC prevede un incremento annuo del +0,9%, ovvero 0,4 punti percentuali in più rispetto a quanto previsto nello scenario di ottobre scorso."

In questo quadro positivo, c'è spazio per altri elementi che dovrebbero sicuramente portare ad ulteriori spinte di crescita. Il primo riguarda l'ormai prossimo, a parere praticamente concorde di tutti gli analisti, taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea che dovrebbe protrarsi negli anni e che dovrebbe dare nuovo impulso agli investimenti ed ai consumi (diminuiranno sensibilmente i costi dei mutui e dei finanziamenti, soprattutto quelli erogati per acquisti delle famiglie). Il secondo elemento dovrebbe essere dato dalla graduale, ma si spera, completa, attuazione degli obiettivi del PNRR. Si pensi solo al completamento e perfezionamento della digitalizzazione della PA che dovrebbe consentire ad industrie e cittadini un approccio enormemente più agile ed efficace per l'assolvimento degliadempimenti burocratici richiesti sia perfare impresa, sia per le necessità familiari. Quanto potrebbe valere in termini di PIL il persequimento, con successo, di questo obiettivo? Il terzoelementoèlarealizzazione della transizione ecologica, conilricorso sempre più massiccio a fonti energetiche rinnovabili, connesso alla realizzazione di politiche per la gestione integrata dei rifiuti che permettano contemporaneamente un abbattimento dei costi di smaltimento, un riutilizzo massiccio da parte delle realtà produttive dei materiali di recupero e in ultimo, ma non ultimo, per la nostra qualità di vita, un'importante diminuzione dell'impatto ambientale con risanamento e recupero a favore della collettività di importanti aree del territorio nazionale.

Insomma, i dati sono buoni, le prospettive anche. Le possibilità che si possono aprire nei prossimi anni sono infinite sia in termini occupazionali sia in termini di nuovi prodotti e servizi che potranno essere offerti alle imprese ed ai cittadini. Nell'economia sostenibile che vedo realizzabile ci sono grandi spazi per tutti es eil settore dell'intermediazione commerciale sarà capace di cavalcare questi cambiamenti potrà ancora essere co-protagonista in un futuro di crescita del nostro Paese.





# RADIO AGENTI LA WEB RADIO **100% AGENTI DI COMMERCIO**

## NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la app di Radio Agenti. Ascoltaci dal tuo cellulare!



Disponibile su





## SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti live sul canale YouTube e sulla pagina Facebook. Seguici e intervieni in diretta!









## C'è un Giudice a Roma

# Appunti in margine alla determinazione della domanda e alle facoltà dell'agente ai sensi dell'art. 1749 c.c.

#### di Francesco Capecci

— Avvocato del Foro di Roma, socio fondatore dello Studio SLAZ & CPK legal consulting —

on due decisioni, relative a processi discussi il medesimo giorno e depositate a un giorno di distanza, la Corte di Cassazione interviene pesantemente nelle dinamiche processuali dei giudizi di merito, cassando due sentenze, una della Corte di Appello di Venezia, l'altra di quella di Milano, che avevano respinto le domande degli agenti volte al riconoscimento di provvigioni non pagate.

Più precisamente, nel caso deciso dalla Corte di Appello lagunare, un agente, operante nel campo della vendita di prodotti per la produzione del calcestruzzo, agiva per il riconoscimento delle provvigioni indirette, per affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona di esclusiva dell'agente (senza, ovviamente, che esistesse a monte alcun portafoglio di clienti aziendali esclusi dall'incarico), con domanda respinta sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello sotto il profilo dell'insufficienza del materiale probatorio offerto dall'attore (nella specie una testimonianza ed un CD con un elenco di nominativi) per suffragare la domanda.

In particolare la Corte di Appello osservava che la generica lista dei clienti si sostanziava in un elenco che non permetteva di provare quali specifici contratti e per quale specifico controvalore la preponente avesse abusivamente concluso, e tanto, respinta la richiesta istruttoria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e 1749 c.c. chiesto dall'agente, implicava il rigetto della pretesa.

A questo punto, ragionevolmente, una gran parte degli agenti, con una domanda respinta in due gradi di giudizio (la famosa "doppia conforme") si sarebbe arresa e non avrebbe avuto la pazienza e il coraggio di ricorrere in Cassazione.

Ma questa volta "l'agente non molla" e investe, segnalando la violazione dell'articolo 1749 c.c., la Suprema Corte della questione.

E ottiene ragione.

Sostiene il ricorrente, e la Corte ne accoglierà in toto le domande, che nel momento nel quale esiste un principio di prova dell'esistenza di contratti abusivamente conclusi direttamente dalla preponente, e quindi fonte di provvigione indiretta, esiste un diritto pieno dell'agente di accedere alla documentazione contabile del-

la preponente, quale unico mezzo per ottenere l'analitica evidenza di quali specifici contratti la preponente abbia concluso in violazione del contratto di agenzia.

Dinamica non dissimile nell'altra fattispecie.

Qui l'agente procacciava affari in materia di telefonia su banda larga.

Anche qui l'agente lamentava il mancato pagamento di provvigioni, non indirette, bensì dirette, relative a contratti conclusi e non riconosciuti in sede di riepilogativo provvigionale, e, come tali, non considerati in sede di conteggio delle relative provvigioni.

A suffragio della pretesa parte attrice allegava un file excel contenente circa 17.000 nominativi di soggetti che, a suo dire, avevano contrattato con la preponente tramite l'agente e per i quali non erano state riconosciute le relative provvigioni.

La preponente contestava la legittimità della richiesta avendo puntualmente inviato i files riepilogativi delle provvigioni riconosciute, con le relative percentuali, alle cadenze contrattualmente previste, senza che l'agente avesse evidenziato omissioni.

Pur essendo stata confermata testimonialmente, ma in maniera generica, l'esistenza di tali ulteriori contratti, il Tribunale milanese rigettava la domanda per mancanza di prova sufficiente al riguardo, non ammettendo né l'ordine di esibizione, né la CTU in quanto esplorative e volte ad aggirare la mancanza di idonea prova.

Proposto appello, la Corte milanese rigettava nuovamente la domanda, ritenendo che il diritto dell'agente previsto dall'articolo 1749 c.c. non lo esimeva dal dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione, rispetto ai quali non poteva soccorrere la norma speciale, propria dei contratti di agenzia.

Anche qui l'agente (meglio la curatela fallimentare dell'agente nel frattempo fallito) adisce la Cassazione con sei motivi di ricorso, peraltro logicamente connessi, tanto che la Corte ne riconoscerà come fondati ben quattro.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ribadisce preliminarmente che il diritto dell'agente alla conoscenza delle provvigioni spettanti, ai sensi del combinato dei "nuovi" articoli 1748 e 1749 c.c., nel testo vigente dal 1999, non può ritenersi automaticamente e pienamente soddisfatto solo perché il preponente invii l'estratto conto, come recita il secondo comma dell'articolo 1749 c.c. perché esiste un terzo comma che prevede il diritto alla conoscenza specifica ed analitica dei dati.

E, nella parte motiva, l'affermazione dei Giudici di legittimità è chiarissima "L'agente è, dunque, titolare di un vero e proprio dirittoall'accesso ailibri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per



una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica ed inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, atteso che, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità del preponente ed indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751, il preponente ha comunque l'obbligo, in ossequio al dovere dilealtà e buona fede, anche indipendentemente dall'ordine del giudice, di porli a disposizione dell'agente", salva la dimostrazione del concreto interesse ad agire da parte dell'agente.

E, andando oltre, la Corte osserva che, allegata l'esistenza, sia pure tramite riferimento ad un file excel, di 17.000 contratti per i quali non erano state corrisposte le provvigioni, i giudici di merito o dovevano ritenere la domanda insufficientemente argomentata, e come tale processualmente nulla, imponendone l'integrazione, o, una volta ritenuta ammissibile, non potevano denegare l'ammissione delle prove per poi rigettarla per mancata prova dei fatti non ammessi, a pena di illogicità manifesta della decisione (la Cassazione qui richiama l'ordinanza 2904/21, ma ancor più sul punto vedasi Cass. 35146/21).

Applicando il principio alla controversia, osserva la Corte, premesso che comunque il rigetto della richiesta di CTU deve essere motivato, quando, come nella specie, un accertamento tecnico è inevitabile, il mancato espletamento della Consulenza costituisce grave carenza nell'accertamento.

E tanto, applicato al contratto di agenzia, vuol dire creare un impedimento in radice all'assunzione della prova, salvo che il Giudice di merito articolatamente motivi il rigetto, spiegando perché, in concreto, egli non ha bisogno della consulenza nel caso concreto, tenuto conto che "Ciò vale tanto più quando, come nel contratto di agenzia, sussiste in capo all'agente un diritto ad ottenere dal proponente le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili".



• I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO





...

Nel caso, quindi, ove esisteva un'allegazione sostanzialmente specifica dei contratti rispetto a cui non era stata riconosciuta la provvigione, e dove la difesa della preponente si incentrava sull'aver trasmesso i rendiconti provvigionali pattuiti, senza contestare questo o quel contratto, o meglio nessuno, e quindi nessuna provvigione specifica, la "consulenza tecnica, infatti, in tal caso non ha carattere esplorativo, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello, ma ha la funzione di fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti, risolvendosi in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecnico-contabili".

Se questa è la storia delle controversie, o meglio il loro esito parziale, vista la duplice cassazione con rinvio alle corti di merito, appare possibile trarne alcune conclusioni logico giuridiche a natura sistematica.

Una precisazione preliminare.

La giurisprudenza tutta, e anche quella di legittimità, di per sé non è granché favorevole ad ammettere l'ordine di esibizione, previsto come norma processuale dall'articolo 210 c.p.c., qualificandolo come mezzo di prova residuale, ammissibile solo dove chi lo chiede motivi analiticamente: (a) perché non è in possesso di quei documenti, (b) perché invece ne sarebbe la controparte, e (c) perché quell'esibizione sia il solo mezzo istruttorio idoneo a provare un determinato fatto storico; in quanto strumento istruttorio residuale, che esso può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative.

La diversità di approccio che inizia ad appalesarsi, alla luce, da ultime, delle sentenze qui commentate, tra il generico ordine di esibizione e quello richiesto dall'agente si incentra, e fa perno, sul terzo comma dell'articolo 1749 c.c. e sugli specifici obblighi del preponente che l'articolo nettamente tratteggia e descrive, sanzionando con la nullità qualsiasi patto contrario.

Ciò detto, sia permesso osservare che pochi contratti come quello di agenzia si modulano e variano il loro modo d'essere, e la relativa causa concreta, per come il contratto materialmente si pone.

E questo non solo sotto il profilo del giudice competente in caso di parasubordinazione versus autonomia, secondo la dicotomia giudice del lavoro / giudice ordinario, con le correlative potenziali conseguenze in tema processuale, in primis il potere di disporre d'ufficio un determinato mezzo istruttorio, compreso, per l'appunto, l'ordine di esibizione, che solo il giudice del lavoro ha ai sensi dell'articolo 421 c.p.c.

Ma anche sotto il profilo, ben più concreto, che l'oggetto finale del contratto di agenzia, ossia quale sia il bene o servizio che l'agente si incarica di vendere, proponendo la conclusione del contratto, riverbera e permea una gran parte del rapporto di agenzia.

Vendere autobotti piene di carburante è una cosa (difficile qualcuna scappi), vendere caramelle un'altra, vendere contratti telefonici a banda larga un'altra ancora.

Diversa quindi la possibilità per l'agente di rilevare, in sede di rendiconto provvigionale, che questo o quel contratto di telefonia, o questa o quella scatola di caramelle, non siano state conteggiate, rispetto a quella del mancato conteggio della fornitura di autobotti cariche di carburante.

Tanto influisce, ovviamente, sulla stessa tipologia di allegazione originaria in sede contenziosa, perché diversa può essere l'analiticità dell'allegazione, diversa la diligenza chiesta nel descrivere il fatto fonte delle provvigioni.

Preliminarmente, è ovvio, qui ci si occupa del caso che il preponente abbia inviato il rendiconto provvigionale previsto dal secondo comma dell'articolo 1749 c.c., atteso che, mancando quello, il diritto all'accesso istruttorio dell'agente è per sua natura pieno e incondizionato.

Ma, allorquando il rendiconto sia stato inviato, la mancata contestazione dello stesso non solo non ha alcun effetto preclusivo in senso sostanziale, come è ovvio, ma—ed ulteriormente—non osta, a determinate condizioni di sufficiente de-

scrizione del fatto, a che l'ordine di esibizione o la richiesta di CTU debbano essere accolti.

Chiaro come diverso sia il caso di un numero amplissimo di contratti, ove, come nel caso deciso dalla Cassazione, il file excel riepilogativo è stato ritenuto sufficiente, altro quello ove l'agente procuri specifici e limitati contratti, rispetto ai quali l'allegazione deve essere niù penetrante

Ma il principio enunciato dalle due sentenze ha analoga e forse maggior rilevanza nel primo caso, ove si era in presenza di vendite indirette, e dove, quindi, l'agente ha una documentazione assai meno precisa o, talvolta, non ne ha proprio.

Nel ricorso avverso la decisione della Corte di Appello di Venezia, infatti, l'agente non aveva evidenze analitiche, proprio perché non era stato lui a procacciare i contratti, ma solo elementi parziali, ma questo non osta (o non avrebbe dovuto ostare) al fatto che, sufficientemente allegata l'esistenza delle vendite, supportandola con un principio di prova, l'ordine di esibizione andava accolto.

Discorso analogo appare possibile fare anche intermini di prova deduttiva; tornando all'esempio delle caramelle, se un "grande venditore" inserito in portafoglio smette di comprarle improvvisamente, e le provvigioni quindi non sono più presenti nel rendiconto, anche questa allegazione, supportata dalle vendite eseguite in precedenza, deve risultare condizione sufficiente ad ammettere l'ordine di esibizione.

Certo, l'agente non sa, ex ante, quante caramelle e – quindi – quante vendite indirette debbano essere considerate nel montante provvigionale, ma l'ordine di esibizione, nella specie, serve perfettamente a questo.



 VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?





## Rubrica Previdenziale

### a cura di Rita Notarstefano

- Responsabile Federagenti Sicilia Orientale

Oggi vorrei affrontare un argomento di cui non si parla spesso e che è invece importante per chi si trova in tale situazione.

Un agente si è rivolto a noi lo scorso mese di gennaio, in vista del compimento del 67° anno di età, per avere assistenza nel disbrigo delle pratiche relative alla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Quando ha parlato con noi, ci ha detto che aveva già verificato che dal calcolo previsionale riportato nella sua area riservata, seppur non certificato, avrebbe dovuto aver diritto ad una pensione di circa 1500 euro lordi mensili. A febbraio, abbiamo quindi inoltrato la domanda di pensione all'Enasarco ed atteso l'evasione della stessa. Lo scorso mese di aprile l'agente ha ricevuto il suo rateo pensionistico il cui importo ammontava a 950 euro netti. Poiché la differenza fra il lordo presunto e il netto realmente liquidato gli sembrava eccessiva, l'agente si è rivolto nuovamente a noi chiedendo chiarimenti. In un primo momento abbiamo pensato che la differenza fosse imputabile all'imposizione fiscale, ma poiché anche a noi la differenza sembrava eccessiva abbiamo analizzato più attentamente tutta la documentazione ed abbiamo concentrato la nostra attenzione sul fatto che l'agente aveva operato come socio di una snc e che l'altra socia era la moglie deceduta tre anni prima.

Dal 2004, in effetti, i contributi versati dalle aziende mandanti vengono distribuiti tra i soci delle società in nome collettivo in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta, non avendo più rilevanza, come nel passato, la distinzione tra socio lavoratore e socio non lavoratore. In sostanza dal 2004 i soci delle snc sono considerati tutti lavoratori, pertanto, i contributi vanno divisi tra tutti.

Nella fattispecie al momento del calcolo della pensione la Fondazione ha verificato che l'agente era socio di una snc e ha ripartito i contributi presenti nel suo fondo previdenza tra lui e la moglie, altra (e fortunatamente) unica socia della snc. Alla moglie, pertanto, risultavano contabilizzati ben 16 anni di contributi! A questo punto l'agente non ha avuto altra possibilità che presentare all'Enasarco domanda di pensione ai superstiti indiretta, e non reversibile, visto che la signora non era ancora pensionata. Attualmente, quindi è stata fatta richiesta della pensione ai superstiti e siamo in attesa dell'evasione della stessa, con contestuale pagamento degli arretrati da tre anni a questa parte.

Per riepilogare, quando i soci delle snc presentano la domanda di pensione alla Fondazione quest'ultima ripartisce i contributi tra tutti i soci della società. Pertanto, i soci che all'inizio non risultavano lavoratori in tale occasione accumulano contributi utili per il conseguimento della prestazione pensionistica.

Da ciò consegue che diventa fondamentale eseguire una verifica sulla situazione contributiva dei soci inizialmente non lavoratori in modo da capire se e quando potranno andare in pensione. In alcuni casi, infatti, se



congiuntamente alla domanda di pensione del "socio principale", si decide di cessare l'attività della snc interrompendo i rapporti di agenzia allo stato in essere, potrebbe accadere che l'altro socio non abbia maturato i requisiti pensionistici ed abbia quindi la necessità di contribuire volontariamente per qualche trimestre o anno per evitare rischio di perdere tutta la contribuzione sino a quel momento accreditata.

Per completare l'argomento a questo punto è importante sottolineare come il conteggio riportato nell'area riservata Enasarco per i soci delle snc non è assolutamente attendibile poiché oggetto di ricalcolo "certificato" solo in occasione del pensionamento.

Per maggiori chiarimenti le sedi Federagenti sono sempre a disposizione.

# Cosa fare per evitare il fermo amministrativo sul proprio veicolo

#### a cura della Redazione

ne riceviamo una cartella esattoriale e non procediamo nei termini al pagamento o non richiediamo la rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intraprende tutte le ulteriori azioni a sua disposizione per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori. In particolare la legge prevede (all'art. 86, comma 1, DPR n. 602/73 recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei beni mobili registrati (sostanzialmente veicoli, motoveicoli e natanti) intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Ovviamente l'Agenzia non provvede subito al fermo, ma invia un preavviso di iscrizione al fine di consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, senza che il soggetto intimato abbia pagato le somme dovute o senza che ne abbia richiesto la rateizzazione oppure in mancanza di provvedimenti di sgravio, l'Agenzia procede con l'iscrizione del fermo amministrativo al PRA.

Il fermo amministrativo però non può essere iscritto se il proprietario dimostra, nei 30 giorni dal ricevimento del preavviso sopra citato, che

il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione che lo stesso esercita. In effetti se l'automezzo è strumentale all'attività il fermo amministrativo del bene non può essere disposto e se disposto deve essere revocato. Il problema però deriva dal fatto che il concetto di "strumentalità" non è specificato dal legislatore. Sul punto si sono formati diversi orientamenti, uno più restrittivo e l'altro più favorevole al contribuente. Secondo il prevalente orientamento, il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale (ad esempio appunto l'autovettura per l'agente di commercio). Insomma il veicolo deve far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa. L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava però sul contribuente e quindi sul nostro agente. A talfine, bisogna produrre prove documentali da cui risulti il legame tra il bene e l'azienda/professione. Può essere considerata documentazione idonea: copia della fattura di acquisto del mezzo, registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile (o già ammortizzato). Nel caso in cui il fermo sia stato effettuato su più veicoli occorre provare la diversa funzione dagli stessi svolta all'interno dell'organizzazione aziendale (es. un furgone può essere destinato a trasportare e consegnare merci, mentre l'autovettura è usata per svolgere la propria attività promozionale presso la clientela sul territorio).

In alternativa, richiedendo la rateizzazione del debito, il fermo è sospeso dopo l'integrale e tempestivo pagamento della prima rata.

In caso di sgravio della cartella da parte dell'ente creditore, la revoca del fermo viene disposta d'ufficio senza necessità di alcuna azione da parte del debitore.

Ma cosa succede se utilizzi un veicolo sottoposto a fermo amministrativo? Fortunatamente non sono previste tutte le conseguenze che derivano da un fermo ai sensi dell'art. 214 del Codice della Strada. Quindi niente confisca del mezzo, né sospensione della patente, però la Cassazione, con sent. n. 16878/2022, recepita in toto dal Ministero dell'Interno con una circolare del novembre 2022, ha chiarito che il conducente del veicolo sottoposto a fermo fiscale, nonostante non sia stato nominato custode, è passibile della sanzione amministrativa da 1.988 € a 7.953 €.

Quindi in caso di ricezione del preavviso di fermo attivatevi immediatamente e chiedete al vostro commercialista di predisporre la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del mezzo al fine di evitare l'iscrizione del fermo, che potrete presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate unitamente al modello F2 (Istanza di annullamento preavviso bene strumentale).



## L'esperto Risponde

#### a cura di Luca Orlando

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: A fine gennaio si è concluso, per volontà della mandante, un rapporto di agenzia che durava da oltre 9 anni. Nel 2019 la mandante con comunicazione scritta mi aveva chiesto di procedere all'attività di incasso nei confronti di un elenco di clienti. Per tale attività non ho mai ricevuto alcun compenso. È stato corretto il comportamento dell'azienda? Posso chiedere una indennità?

Risposta: La questione da lei prospettata è ormai pacificamente risolta sia dalla dottrina sia dalla qiuris prudenza nel senso che se l'incarico di riscuotere è originariamente previsto in contratto, esso rientra tra le obbligazioni poste a carico dell'agente ed il relativo compenso deve intendersi ricompreso all'interno dell'aliquota provvigionale contrattualmente pattuita. Laddove invece, come nel suo caso l'incarico venga conferito successivamente, esso comporta il sorgere di una prestazione aggiuntiva richiesta all'agente che, come tale, va remunerata a parte. Infatti lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso, per conto della mandante non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono decidere di porre in capo all'agente.

È invece esclusa qualsiasi forma di compenso laddove l'attività dell'agente si traduca nel solo "recupero di insoluti" in quanto tale attività rientra fra i doveri dell'agente di tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

Se quindi le è stato richiesto, successivamente alla stipula del contratto, di svolgere attività di incasso in assenza della determinazione di un compenso stabilito per iscritto, le ricordiamo che l'articolo 2225 del codice civile prevede che il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, ed è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Poiché il termine prescrizionale per richiedere tale compenso è quinquennale, lei è ancora nei termini per richiederlo. Come detto, in caso di indisponibilità da parte dell'azienda a riconoscere il compenso, lo stesso sarà concretamente determinato dal giudice e sarà quindi necessaria un'azione giudiziaria. Pertanto per una corretta valutazione della documentazione in suo possesso che risulterà determinante sia al fine di dimostrare l'effettività dell'attività svolta sia l'entità degli importi annualmente incassati, al fine di operare una quantificazione almeno orientativa della somma che lei può richiedere alla preponente, la invitiamo a rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: Da circa un anno i rapporti con l'azienda per cui lavoro da oltre 10 anni si sono deteriorati e sono diventati sempre più tesi. con continue richieste da parte loro che vanno oltre la mia attività agenziale richiedendo l'esecuzione di attività post-vendita non previste nel contratto. Ora sono venuta a sapere che a breve mi comunicherà disdetta. Oltre a questo comportamento l'azienda, praticamente sin dall'inizio del rapporto, mi ha fatto inserire in fattura i rimborsi spesa concordati sotto la voce provvigioni causandomi un evidente danno perché su tali somme ho pagato le tasse, mentre avrebbero dovuto essere esenti. Vorrei sapere se quest'insieme di cose mi può giustificare nel dare risoluzione per giusta causa ed intraprendere un'azione legale nei loro confronti per il danno economico e per le pressioni subite in questi ultimi mesi per indurmi a dimettermi.

Risposta: Il primo consiglio che ci sentiamo di darle è quello di non farsi prendere dall'impeto e dal momento di tensione che si è creato e valutare con maggiore obiettività la situazione. Innanzitutto le ricordiamo che se un'azienda da disdetta, a meno che non ricorra una giusta causa, la stessa dovrà corrispondere all'agente tutte le indennità di fine rapporto. Pertanto ricevere la comunicazione di disdetta, visto il clima che si è ormai creato, potrebbe essere per lei una soluzione vantaggiosa. Quand'anche l'azienda risolvesse il rapporto imputandole un inadempimento lei avrebbe tutto il tempo per contestarlo ed in caso di successo si vedreb-

be riconosciuta tutte le spettanze a cui avrebbe diritto. Per contro la linea di azione da lei prospettata appare invece assolutamente "temeraria". Infatti per prima cosa le segnaliamo che le fatture almeno formalmente proven-



gono da lei (lei le emette e l'azienda le riceve e le liquida) quindi pare francamente difficile ipotizzare un'azione di risoluzione per giusta causa fondata sulla motivazione da lei descritta. Certo, la diversa imputazione delle somme erogate ha avuto conseguenze fiscali (sfavorevoli) perché mentre il rimborso spese non sarebbe stato tassabile. le somme fatturate a titolo di provvigioni sono state tassate. In assoluto poi la contestazione non risulta attribuibile alla mandante ed anche laddove riuscisse a dimostrare di aver ricevuto indicazioni in tal senso, rimarrebbe sempre il fatto che è stato poi lei concretamente, ad emettere la fattura. Inoltre anche dove potesse avere (e ripetiamo non lo ha) un carattere di gravità tale da configurare un serio inadempimento della mandante, la circostanza poteva tranquillamente essere segnalata/contestata da lei nel tempo, mentre pare di capire che ciò non sia mai avvenuto.

Quanto alle pressioni subite per indurla a compiere attività non ricomprese nel contratto e/o a lasciare il mandato, segnaliamo che eventuali cause per "mobbing" hanno avuto sino ad ora esito negativo nella stragrande maggioranza dei casi e ciò è dovuto alla natura stessa del rapporto di agenzia che non si configura come un rapporto di lavoro subordinato. Il consiglio che ci sentiamo quindi di darle è quello di non cedere ad eventuali pressioni dell'azienda e di attendere la comunicazione di recesso che questa le invierà.

L'invitiamo a contattare al più presto la sede Federagenti a lei più vicina, per avere una consulenza più esauriente sulla scorta della documentazione in suo possesso.



- VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?
- VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?
- DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

